

La Corte di cassazione ha cambiato idea sui termini di decadenza per la notifica

Accertamenti Tarsu, dietrofront

Sei anni solo per occupazioni successive al 20 gennaio

DI SERGIO TROVATO

La Cassazione cambia idea sui termini di decadenza per la notifica degli accertamenti Tarsu. Mentre con l'ordinanza 18499/2017 ha sostenuto che il comune ha sei anni di tempo per accertare l'omessa presentazione della dichiarazione Tarsu, poiché il termine quinquennale per l'accertamento d'ufficio decorre dal 20 gennaio successivo rispetto a quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia dei locali occupati, con l'ordinanza 3058 dell'1/2/2019 ha invece precisato che il termine più ampio si applica solo se l'occupazione è avvenuta dopo il 20 gennaio successivo all'anno d'imposta. Qualora, invece, l'immobile sia stato occupato prima del 20 gennaio, il potere di accertamento deve essere esercitato entro cinque anni dall'occupazione. Per i giudici di legittimità, l'assunto del comune secondo il quale, atteso l'obbligo di presentare la denuncia Tarsu entro il 20 gennaio 2005, il termine per

l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2010, avrebbe potuto «ritenersi fondato solo qualora risultasse accertato che la società ha occupato il locale soggetto a tassazione in data successiva al 20 gennaio 2004». Secondo la Cassazione, occorre differenziare «il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva». Nel primo caso, in cui la dichiarazione doveva essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno appena iniziato, il termine di decadenza quinquennale «decorre dal medesimo anno, mentre solo nel secondo caso esso decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo». Pertanto va escluso, «stante la chiarezza testuale del dato normativo, che il termine del 20 gennaio sia sempre riferito all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati». In ef-



fetti, secondo quanto stabilito dall'art. 70, dlgs 507/93, i soggetti che occupavano locali e aree erano tenuti a presentare la dichiarazione Tarsu entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. Bisogna ricordare che con la Finanziaria 2007 (art. 1, comma 161, legge 296/2006) il termine di decadenza quinquennale, già previsto per l'Ici, è stato esteso a tutti i tributi locali e, quindi, anche alla tassazione rifiuti. Per quest'ultima entrata gli avvisi di accertamen-

to d'ufficio dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Con quest'ultima pronuncia del 2019 la Cassazione, in presenza delle stesse parti e della stessa questione, ha cambiato rotta smentendo quanto affermato in precedenza, dando luogo a un contrasto tra giudicati. Con l'ordinanza del 2017, infatti, aveva stabilito che il comune di Arcore avesse emanato correttamente l'avviso di accertamento per l'anno 2003 entro il 2009, poiché la società contribuente ex lege avrebbe dovuto presentare la denuncia Tarsu entro il 20 gennaio 2004. Nell'ordinanza 3058 vengono richiamate le pronunce precedenti del 2016 (12795 e 22224/2016), anzi-

ché quella del 2017 (18499), che è di segno contrario. Dal combinato disposto delle due pronunce, emerge che la stessa amministrazione comunale per lo stesso contribuente e per le due diverse annualità (2003 e 2004) avrebbe dovuto emanare gli avvisi di accertamento sempre entro il 2009, entro 6 anni per il 2003 e entro 5 anni per il 2004. Fermo restando che l'ente non aveva indicato la data dell'occupazione dell'immobile neppure per il 2003. Infine, va rilevato che la pessima formulazione della norma sopra citata (art. 70) porta a concludere che il contribuente aveva a disposizione circa un anno o solo pochi giorni per presentare la dichiarazione Tarsu, a seconda che l'occupazione fosse avvenuta prima o dopo il 20 gennaio dell'anno d'imposta.

Pagina
a cura di



Tra la p.a. e il tesoriere decide la Corte dei conti

Nell'ambito di una vicenda giudiziaria relativa alla gestione del servizio di tesoreria comunale che aveva determinato una procedura ingiuntiva riguardante il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, la Cassazione, S.u. civ., con ordinanza 18/1/2019, n. 1414, ha affermato che rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti le controversie sorte tra p.a. e tesoriere in tema di obbligazioni inerenti al rapporto di tesoreria, con specifico riguardo alla questione del rimborso delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della propria gestione. Ha precisato la Suprema corte che si verte in tema di contabilità pubblica in presenza di un rapporto di tesoreria comunale e della natura pubblica del denaro gestito dal tesoriere. Infatti, ai sensi del rd 12 luglio 1934 n. 1214 e dell'art. 103, comma 2, Cost. alla Corte dei conti spettano sia i giudizi di conto che quelli di responsabilità, che hanno lo scopo di reintegrare l'erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti e agli impiegati medesimi. Alla giurisdizione contabile, che ha assunto progressivamente una portata generale nei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione connesse alla materia contabile, spetta, dunque, la verifica dei rapporti di dare - avere tra l'agente contabile e l'Amministrazione comunale nonché del risultato dei rapporti di tesoreria, ricomprendendo anche ad atti e comportamenti - intervenuti nell'ambito di un rapporto gestorio tra l'ente pubblico e l'agente e costituenti violazioni di specifici schemi procedurali di tipo contabile stabiliti per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto del bilancio (cf. Cass. Sez. un., n. 8113/2009; Cass. Sez. un., n. 1734/2002). Nello specifico, la pretesa azionata non trovava fondamento in un rapporto contrattuale specifico tra tesoriere uscente e tesoriere entrante, ma in un più ampio rapporto concernente la contabilità dell'ente locale e interessava il rapporto tra il tesoriere e l'ente locale, riguardando, quindi, la materia contabile in quanto tesa a far valere l'inosservanza di una obbligazione specificamente quella della restituzione delle somme dovute dal Comune - inerente al rapporto di tesoreria (quest'ultimo, quale rapporto concessorio e non appalto di servizi, avendo ad oggetto il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio).

Eugenio De Carlo

CON LA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Dati contabili al riallineamento

Dati contabili da riallineare con quelli della piattaforma per la certificazione dei crediti. In mancanza, gli enti rischiano di subire le forti penalizzazioni previste dalla manovra a decorrere dal 2020. La legge 145/2018 ha dettato, ai commi 858-872, un insieme di misure per velocizzare i pagamenti dei debiti commerciali. Tali disposizioni introducono una serie di vincoli a carico degli enti che non riducono il proprio debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall'art. 4 del dlgs 231/2002. In tali casi, a decorrere dal 2020, dovrà essere stanziato nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio

precedente.

L'accantonamento dovrà essere perfezionato entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le predette condizioni riferite all'esercizio precedente. A far fede, al riguardo, saranno i dati relativi alle fatture ricevute e scadute presenti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti (Pcc). E qui iniziano le difficoltà. Molti enti, infatti, a causa dei numerosi problemi tecnici della Pcc, non la alimentano correttamente perché non comunicano la scadenza delle fatture, spesso da correggere o imputare manualmente e non caricano nel sistema le contestazioni o il contenzioso, anch'esse operazioni manuali. Il ritardo rilevato dalla piattaforma è quindi spesso sovrastimato, mentre con le norme in commento questo diventa dal 2019 l'unico dato ufficiale di riferimento. Come evidenziato da Anci, «la nuova disciplina rischia di addossare agli enti le conseguenze delle disfunzionalità evidenti della Pcc, con una operazione dirigista, purtroppo diffusa in materia finanziaria, che ignora l'esigenza di adattare gli strumenti tecnologici alle condizioni istituzionali e tecnico-organizzative». Pur auspicando un ripensamento da parte del legislatore, è comunque altamente consigliabile che gli uffici finanziari provvedano al più presto ad una verifica circa eventuali (probabili) disallineamenti fra le risultanze della contabilità e quelle della Pcc. Si tratta di un'attività urgente per le amministrazioni che intendono avvalersi delle anticipazioni di liquidità previste dalla stessa l. 145 (visto che proprio dalla Pcc deve essere scaricata la documentazione di supporto alla richiesta), ma opportuna anche per altre, che altrimenti rischieranno di trovarsi ingiustamente penalizzate a partire dal prossimo esercizio.

Matteo Barbero

© Riproduzione riservata